



COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo

via Roma, 43 - 24048 TREVIOLO (Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI VOLTI ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI
COMPRESI NEI CENTRI STORICI AMBIENTALI DI CUI ALLA ZONA "A"
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

approvato con deliberazione consiliare
n. 22 in data 19/5/1993

Testo coordinato con le modifiche di cui alla proposta approvata
con deliberazione consiliare n. 09 in data 15/2/2008

IL SINDACO
Gianfranco Masper

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gerlando Galluzzo

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia urbanistica, indirizza e coordina gli interventi pubblici e privati volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico anche mediante strumenti di incentivazione.

2. Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni di contributi economici rivolti alle finalità di cui al comma precedente, per gli interventi attuati nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Sono ammissibili a contributo le spese eseguite dai proprietari sul patrimonio edilizio esistente compreso entro la delimitazione delle zone "A" perimetrata dal vigente Piano Regolatore Generale, concernenti interventi di:

- a) manutenzione straordinaria;
- b) restauro e/o risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia;

così come definiti dall'art. 3, comma 1 – lett. b), c) e d), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380.

Art. 3 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune pone a disposizione annualmente le risorse destinate per le finalità di cui al comma precedente, stanziandole ad apposito capitolo di Bilancio.

2. Il singolo contributo non potrà superare, in ogni caso, il 10% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo art. 4, con un limite massimo di Euro 5.000,00 (Euro 5.000,00).

3. Ad ogni edificio potranno essere assegnati contributi solo dopo il trascorso termine di 10 anni da analogo precedente erogazione.

Art. 4 - SPESA AMMISSIBILE - INTERVENTI ESCLUSI

1. Sono spese ritenute ammissibili quelle relative l'esecuzione di opere concernenti:

- a) il completo rifacimento degli intonaci e della tinteggiatura esterni;
- b) la sostituzione o rifacimento dei serramenti esterni, dei contorni delle aperture, delle zoccolature;
- c) rifacimento dei manti di copertura, delle gronde e dei canali;
- d) ripristino architettonico e/o storico-ambientale.

2. Sono escluse in ogni caso le spese per interventi parziali di:

ricorritura del tetto, ripresa intonaci, rinnovo di elementi architettonici in contrasto con la tipologia ambientale, oneri, imposte, tasse e spese tecniche, nonché le opere attinenti il rifacimento o la manutenzione di elementi strutturali degli edifici. Sono altresì esclusi gli

interventi da realizzarsi su immobili non aventi caratteristiche proprie del nucleo storico-ambientale, nonché le spese riguardanti opere necessarie alla funzionalità degli immobili quali: impianti tecnologici, opere interne alle singole unità immobiliari e per la sistemazione delle aree scoperte.

3. Non potranno inoltre essere ammessi a contributo gli interventi sugli immobili gravati dal vincolo di cui alla Legge 18/4/1962, n. 167 e/o soggetti ad esproprio e gli immobili soggetti ad intervento diretto del Comune o a convenzione obbligatoria non ancora stipulata.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - ISTRUTTORIA TECNICA

1. Coloro che intendono chiedere un contributo devono ottenere, preventivamente alla domanda, la concessione o autorizzazione edilizia ai lavori con le procedure e le modalità prescritte dal vigente Regolamento Edilizio in relazione al tipo dei lavori.

2. L'approvazione della concessione del contributo e' subordinata al rilascio della concessione o autorizzazione ai lavori.

3. La domanda di contributo, da presentarsi anche contestualmente alla richiesta della concessione o autorizzazione ai lavori, deve inoltre essere integrata con la seguente specifica documentazione:

- a) scheda tecnica conforme al tipo predisposto dall'Amministrazione Comunale, debitamente compilata e sottoscritta dal committente e dal progettista/direttore dei lavori;
- b) computo metrico estimativo analitico delle opere ammissibili a contributo redatto sulla scorta del "Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili" edito dalla Camera di Commercio II.AA. della provincia di Bergamo;
- c) documentazione fotografica completa degli edifici interessati dall'intervento e ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda.

4. L'importo della spesa ritenuta ammissibile sarà determinato dall'Ufficio Tecnico mediante specifica istruttoria motivata.

5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determina l'importo del contributo erogabile.

6. Potranno essere esaminate anche semplici domande preliminari non corredate dal progetto dei lavori, ma illustranti in via di massima le opere da eseguirsi e la spesa prevedibile, al fine di ottenere un parere preliminare indicativo circa l'ammissibilità o meno al contributo.

7. Della decisione viene data comunicazione al richiedente entro 60 giorni.

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo determinato ai sensi del precedente art. 5 sarà erogato con provvedimento della Giunta Comunale dopo l'esecuzione dei lavori e previa effettuazione delle seguenti verifiche tecnico-amministrative:

- a) presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale di domanda di erogazione del contributo completa di dichiarazione di fine lavori, di documentazione fotografica rappresentate i

luoghi e delle fatture originali debitamente quietanziate per annotarvi l'erogazione del contributo;

b) verifica della conformità dei lavori alle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate.

2. Le erogazioni saranno disposte in ogni caso in unica soluzione dopo il termine dei lavori.

Art. 7 - MAGGIORI SPESE

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, venisse superato l'importo preventivato sulla cui base è stato concesso il contributo, l'interessato potrà darne notizia al Comune durante il corso dei lavori stessi e potrà ripresentare domanda di contributo per la maggiore spesa che dovrà, comunque, essere dimostrata. Ciò verrà considerato solo se durante i lavori venissero alla luce elementi di particolare interesse artistico e/o storico la cui conservazione comporti maggiore spesa.

Art. 8 - NORME SPECIALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione saranno ammissibili a finanziamento gli interventi autorizzati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le richieste per interventi autorizzati il cui contributo non trovi capienza nello stanziamento dell'esercizio corrente, potranno essere soddisfatte con lo stanziamento dell'esercizio successivo.

3. In relazione a motivate necessità, per interventi da eseguirsi su immobili di alto carattere e pregio architettonico o per conseguire finalità di completamento di fronti significativi dei nuclei, il Consiglio Comunale potrà deliberare l'accoglimento d'istanza in deroga alle presenti norme. Le relative somme non potranno tuttavia incidere sullo stanziamento di bilancio previsto dal precedente art. 3 – comma 1.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.